

Concessione del Patrocinio AITN e Uso della Denominazione e del Logo Associativo

Approvato all'Assemblea Generale dei Soci del 29.04.2014

Art. 1 – SCOPI-FINALITA'

Ai fini di salvaguardare l'immagine dell'Associazione attraverso l'uso appropriato della denominazione e del logo associativo, nonché regolamentare i rapporti istituzionali con soggetti esterni all'Associazione, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio con uso della denominazione e del logo associativo da parte dell'associazione AITN rispetto ad iniziative promosse da altri soggetti, nonché l'adesione ad enti ed organismi, che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per la Professione.

Art. 2 – PATROCINIO: DEFINIZIONE E AMBITI

1. Il patrocinio si configura come un'attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative proposte da terzi e ritenute meritevoli per le finalità di promozione della Professione, nonché per la validità sociale, culturale e scientifica dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell'Associazione.
2. Il patrocinio è concesso a titolo gratuito e si esercita mediante apposizione della denominazione e del logo associativo su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, sul web e utilizzando materiale divulgativo in generale.
3. La concessione del patrocinio non impegna sul piano finanziario l'AITN nè garantisce la messa in campo di servizi di supporto o altre obbligazioni, salvo quanto specificamente indicato nella lettera di concessione di patrocinio.

Art. 3 – INIZIATIVE OGGETTO DI PATROCINIO

Possono essere oggetto di patrocinio:

- congressi, convegni o eventi organizzati da Società Scientifiche con il coinvolgimento di AITN;
- iniziative ed eventi gratuiti, senza oneri a carico dei partecipanti, quali corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità professionali, sociali e culturali;
- pubblicazioni a stampa (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli);
- prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd);
- siti web;
- comitati d'onore o comitati scientifici;
- organismi o enti con i quali si condividono finalità, scopi e/o iniziative specifiche.

Art. 4 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio può essere concesso alle Società Scientifiche pertinenti con la disciplina della neurofisiologia, che godono notorietà per meriti scientifici, culturali, sociali e professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- pertinenza dell'oggetto con le finalità statutarie dell'AITN ;
- rispetto di criteri etici e professionali compatibili con i valori associativi;
- autorevolezza, credibilità e finalità sociale dell'ente che richiede la concessione;
- nel caso di iniziative che presentino oneri a carico dei partecipanti, previsione di forme di agevolazione congrue per i soci AITN regolarmente iscritti;
- assenza di conflitti di interesse di qualsiasi genere fra il richiedente e l'Associazione;
- assenza di elementi che possono recare danno e offuscamento all'immagine dell'Associazione;
- gli argomenti trattati nel corso della manifestazione dovranno riguardare almeno un aspetto della neurofisiopatologia; qualora la manifestazione sia multidisciplinare, ci si riserva di concedere il Patrocinio, anche in rapporto alle altre discipline rappresentate;
- gli argomenti dovranno risultare di comprovata attualità e/o validità scientifica; gli organizzatori devono garantire che eventuali commenti e discussioni durante le comunicazioni avvengano nel rispetto della dignità del paziente e del decoro professionale degli operatori;
- la data della manifestazione proposta non dovrà interferire con altre manifestazioni Nazionali e/o Internazionali, organizzate dall'Associazione;
- le attività extracongressuali o sociali non devono essere preponderanti su quelle scientifiche;
- se la manifestazione prevede la partecipazione di Tecnici di Neurofisiopatologia dovrà essere stata fatta domanda di accreditamento E.C.M. per la Professione ed in percentuale variabile all'argomento trattato, alcune relazioni dovranno essere tenute da Tnfp.
- competenza dei soggetti partecipanti all'iniziativa o componenti gli organi dell'ente richiedente.

Art. 5 – RICHIESTA DEL PATROCINIO

1. Per la concessione del patrocinio, i soggetti interessati devono inoltrare apposita istanza indirizzata ad AITN e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente almeno 60 giorni prima dell'iniziativa o della data prevista per l'utilizzo di denominazione e logo associativi.

2. L'istanza, come previsto dal modulo di richiesta allegato, deve:

- riportare il nome ed i recapiti del responsabile dell'iniziativa/dell'ente ed essere corredata dal programma/statuto ed in ogni caso dei documenti che permettano di valutare la sussistenza dei criteri per la concessione del patrocinio;
- contenere una dichiarazione specificante il rispetto dei criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento;
- indicare se sono state avanzate analoghe richieste di patrocinio ad altri soggetti pubblici e/o privati ed a quali.

Art. 6 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso da AITN, nella persona del Presidente; AITN Nazionale si avvale delle valutazioni in merito alla concessione del patrocinio dei livelli AITN coinvolti (regionali, interprovinciali, locali) ai quali darà pronta comunicazione. Il livello AITN che concede il patrocinio è quello nazionale che, una volta recepita la valutazione del livello interessato dall'evento ne darà comunicazione interna ai membri del Consiglio Direttivo e provvederà ad inviare la relativa lettera di concessione al soggetto richiedente.
2. Qual ora la richiesta di concessione del patrocinio venga ricevuta da un livello territoriale AITN questo ne darà prontamente comunicazione alla Segreteria del Consiglio Direttivo e al Delegato Regionale, unitamente alla propria valutazione in merito all'eventuale accoglimento della stessa.
3. L'AITN si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, ritenuta utile ai fini dell'istruttoria e della valutazione dell'istanza di patrocinio, nonché per la concessione di denominazione e logo.

Art. 7 – OBBLIGHI DEI PATROCINATI

1. I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare formalmente denominazione e logo associativo ed a fare menzione del patrocinio solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'AITN
2. Il Patrocinio è concesso solo per la singola finalità per la quale è stato richiesto.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'AITN, che si riserva di riesaminare l'istanza; in caso contrario, la concessione del patrocinio si considera automaticamente ritirata.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse a verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento.

Art. 8 – ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. I soggetti patrocinati utilizzano denominazione e logo associativo attraverso la dicitura: *“Con il Patrocinio di AITN – Associazione Italiana Tecnici di Neurofisiopatologia”*
2. L'AITN con la concessione del Patrocinio non assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto delle informazioni diffuse, non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione l'AITN potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nella documentazione anche elettronica del soggetto destinatario del patrocinio. Tanto meno l'AITN risponde per le obbligazioni previste e non onorate dal soggetto a cui è concesso il patrocinio.

Art. 9 – CLAUSOLA DI RECESSO

L'AITN si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio e/o di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza in caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari di quanto definito dal presente regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio senza che questo possa comportare oneri o pretesa di rimborso di danni diretti o indiretti da parte dei richiedenti o da parte di terzi.

Art.10 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente all'assunzione della specifica deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci

Roma 29.04.2014

[SCARICA IL MODULO PER IL PATROCINIO](#)